



Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini della partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia) dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nella procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio di cui all'articolo 12 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e al D.M. n. 156/2011 finalizzato a rilevare il grado di rappresentatività per la ripartizione dei seggi del Consiglio camerale a seguito di avvio della procedura come previsto dal comma 1 articolo 2 del medesimo Decreto.

2. Definisce inoltre i controlli su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o di altre Pubbliche Amministrazioni, per la verifica di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni di cui al comma 1.

3. I controlli effettuati dalla Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al punto 2., sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Articolo 2 – Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dalla Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia sono puntuali o a campione. La Camera di commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni presentate. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

2. I controlli di cui al punto precedente avvengono, di norma, nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità Giudiziaria.

3. Del controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento che viene sottoscritto, protocollato e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti (almeno n. 3 presenti compreso il Responsabile del Procedimento), la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

Articolo 3 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo

Economico con la circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011. in particolare:

a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori e anche al fine di

evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del Consiglio camerale;

b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.

2. ■ In base ai criteri di cui ai punti a) e b) del comma 1, nel caso in cui per un settore si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.

3. Per quanto concerne la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, con particolare riferimento all'elenco degli associati di cui all'allegato D al D.M. 156/2011, nel caso in cui per l'unico seggio assegnato rispettivamente alle predette organizzazioni e associazioni si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o contro interessate le buste sigillate contenenti gli allegati D non saranno aperte e saranno custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 4 - Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale la veridicità delle informazioni fornite con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, redatte in conformità alle disposizioni del D.M. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia, e in particolare:

a) la titolarità e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

b) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione della Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso; (*)

c) l'operatività dell'organizzazione sindacale (*) o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione della Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;

d) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese al 31/12/2024;

e) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese dichiarate negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione imprenditoriale concorre;

f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi e il codice ATECO presente al Registro delle Imprese;

g) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;

h) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori.

- i) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
- j) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
- k) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
- l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
- m) per il settore commercio la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
- n) per il settore agricoltura la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica di coltivatori diretti;
- o) per il settore industria la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese che hanno meno di 50 occupati;
- p) qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre;
- q) la verifica di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa associazione;
- r) nel caso di stessa impresa dichiarata da diverse associazioni, la verifica del pagamento della quota associativa per tutte le associazioni.

2. i controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale *in house*, InfoCamere sspa.

3. Ove dai controlli effettuati sulle dichiarazioni di cui al punto 1. si riscontrassero irregolarità, il Responsabile del procedimento comunica all'organizzazione interessata tali discordanze per consentire alla medesima, entro il termine perentorio previsto dal comma l'articolo 5 del D.M. 156/2011 (dieci giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione di quanto comunicato. In tale ipotesi e ogni qual volta sia necessaria una rideterminazione dei numeri dichiarati, l'organizzazione dovrà ripresentare i moduli con i dati aggiornati.

4. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dalla Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 0056939 del 05/03/2012).

5. E' facoltà del responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, laddove ne ravvisi l'opportunità ai fini di quanto previsto all'articolo 1 comma 3.

Articolo 5 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese indicate nell'Allegato B e hanno per oggetto:

- a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale alla data del 31/12/2024;
- b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale e non simbolica nel biennio 2023-2024, in coerenza con l'importo stabilito dallo Statuto o da atto deliberativo degli organi dell'organizzazione imprenditoriale.

2. il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio:

IMPRESE	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DIVERIFICA
Da 1 a 500	5,00%
Da 500 a 1001	4,00%
Da 1001 a 2000	3,00%
Da 2001 a 3000	2,00%
Da 3001 a oltre	1,00%

Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, utilizzando la funzione CASUALE presente nei software più comuni per i fogli di calcolo.

3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento chiederà formalmente all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione.

4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può disporre la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.

6. Ai fini del controllo in oggetto dovrà essere prodotta documentazione attestante:

- a. iscrizione all'associazione: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta all'organizzazione di categoria;
- b. importo della quota associativa: statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attesti l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2023 e 2024;
- c. regolarità del versamento di almeno una quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione.

7. Se a seguito del controllo a campione risulta una difettosità pari o superiore ad 1/3 delle imprese sottoposte a controllo, l'estensione del campione viene raddoppiata.

8. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del presente disciplinare.

9. In merito alla congruità del valore della quota associativa si evidenzia che la nota MISE ora MIMIT 39517 del 07/03/2014 prevede che *"Se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti. A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possano essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle*

altre associazioni del medesimo settore".

Articolo 6 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano gli iscritti dichiarati nell'allegato D del D.M. 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente l'iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori.

Articolo 7 – Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 8 – Disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano altresì espressamente in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia le note del Ministero dello Sviluppo Economico ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy specificamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero o la Regione dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.

(*) Il D.L. 23 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 17, comma 1-bis) che "L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata".